

IL REATO STRADALE IN ITALIA

Il reato stradale oggi rientra nella fattispecie colposa¹ e viene punito ai sensi dell'art. 589, secondo comma, del codice penale con la reclusione da due a sette anni.

Le lesioni personali colpose, solo a seguito di querela presentata da persona offesa, sono punite con la reclusione da uno a tre anni.

Nel caso in cui l'incidente mortale sia stato provocato da una persona ubriaca o drogata, la pena di reclusione va da tre a dieci anni e qualora i morti siano molteplici "ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Le pene oggi appaiono quindi sostanzialmente eque, tuttavia, quasi mai vengono comminate nella loro totale severità.

Dal momento, infatti, che oggi sussiste la connotazione colposa, in caso di omicidio o ferimento conseguente un incidente stradale provocato da condotte di guida pericolose non è prevista la possibilità di procedere con l'arresto obbligatorio in flagranza, ma è solo possibile il fermo in caso di omicidio colposo plurimo e di omicidio colposo in concorso con lesioni personali colpose.

Inoltre, va ricordato che la configurazione colposa del reato prevede la possibilità di ricorrere al patteggiamento, che comporta riduzioni di pena e la percezione ulteriore dell'inadeguatezza delle pene rispetto al danno provocato.

¹ **Art. 43 Elemento psicologico del reato**

Il delitto è:

- doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
- colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

L'OMICIDIO STRADALE IN ALTRI PAESI EUROPEI

Di seguito una breve sintesi di come è disciplinata, in alcuni Paesi europei, la condotta di chi al volante cagiona la morte altrui.

UK

Nel Regno Unito cagionare al volante la morte altrui configura specifici reati, che corrispondono a diverse condotte di guida. La normativa di riferimento è il “Road Traffic Act 1988” (e successive modifiche) e il “Criminal Justice Act 2003”.

Quando il conducente ha cagionato la morte altrui adottando una **guida pericolosa** si configura il reato **“Causing death by dangerous driving”**. Secondo la legge la guida è pericolosa quando è di gran lunga al di sotto dello standard che ci si aspetterebbe da un conducente attento e prudente. Esempi di guida giudicata pericolosa: passaggio con il rosso, eccesso di velocità, mancato rispetto dei segnali stradali, sorpasso pericoloso.

Le **pene** previste per chi cagiona la morte altrui con guida pericolosa sono:

- Reclusione fino a 14 anni
- Multa illimitata
- Interdizione obbligatoria alla guida per un periodo minimo di 2 anni
- Test obbligatorio per il rinnovo

Quando invece la condotta di guida che ha cagionato la morte di un'altra persona è **“imprudente o sconsiderata”**, si configura il reato denominato **“Causing Death by Careless or Inconsiderate Driving”**. La guida è “imprudente o sconsiderata” quando è al di sotto dello standard che ci si aspetterebbe da un conducente attento e prudente. Esempi di una guida imprudente: mancato rispetto della segnaletica stradale, sorpasso a destra, non rispetto della distanza di sicurezza, guida distratta (es. utilizzo del telefono cellulare, sintonizzazione della radio); esempi di guida sconsiderata: mantenersi senza necessità sulla corsia di sorpasso, uso improprio degli abbaglianti, frenate non necessarie.

Le **pene** comminate per questo reato sono:

- Reclusione fino a 5 anni
- Multa illimitata
- Interdizione obbligatoria alla guida per un periodo minimo di 1 anno
- Test per il rinnovo a discrezione del giudice

In relazione al reato di “omicidio per guida imprudente o sconsiderata” la legge inglese prevede una specifica fattispecie denominata **“Causing Death by careless driving when under the influence of drink or drugs”**, che si configura quando il conducente che ha adottato la guida imprudente o sconsiderata è inadatto alla guida perché sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti (anche al di sotto del limite legale) oppure ha superato il limite di alcol consentito dalla legge. Il reato si configura anche se, nelle 18 ore successive alla morte, il conducente si rifiuta di fornire un campione per le analisi oppure se, essendo egli fisicamente impossibilitato ad acconsentire ad un prelievo di sangue, successivamente rifiuta, senza una ragionevole giustificazione, l'analisi del campione da parte del laboratorio.

Le **pene** comminate per questo reato sono le stesse previste per l'omicidio per guida pericolosa:

- Reclusione fino a 14 anni
- Multa illimitata
- Interdizione obbligatoria alla guida per un periodo minimo di 2 anni
- Test obbligatorio per il rinnovo

FRANCIA

In Francia la normativa di riferimento è costituita dal “Code de la route”, che a sua volta rimanda al “Code pénal”, molto simile a quello italiano.

Il fatto di cagionare al volante la morte altrui **ricade nell'ambito dell'omicidio colposo** (art. 221-6-1 c.p.), **ma è sanzionato con pene più severe** rispetto a quelle previste per l'omicidio colposo generico (che sono: reclusione da un minimo di 3 anni e una ammenda da un minimo di 45.000 euro, aumentate a 5 anni e 75.000 euro nel caso in cui la condotta sia manifestamente irrispettosa di leggi, regolamenti o norme di prudenza).

L'art. 221-6-1 c.p. prevede infatti esplicitamente l'ipotesi in cui lo sbaglio, l'imprudenza, la disattenzione, la negligenza o la violazione dell'obbligo di diligenza e di sicurezza sia commesso dal conducente di un veicolo, prevedendo come pena minima 5 anni di reclusione e 75.000 euro di ammenda. Il c.p. prevede inoltre alcune **circostanze aggravanti, in presenza di almeno 2 delle quali la pena base è aumentata ulteriormente:**

- la pena base è portata a 7 anni di reclusione e 100.000 euro di ammenda nel caso in cui:
 - 1) Il conducente ha commesso una violazione manifestamente irrispettosa di leggi, regolamenti o norme di prudenza
- la pena base è portata a 10 anni di reclusione e 150.000 euro di ammenda nel caso in cui si :
 - 2) Il conducente era manifestamente ubriaco o sotto l'influenza di alcool, con una concentrazione di alcol nel sangue o nell'alito pari o superiore al limite consentito dalla legge; oppure il conducente si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest
 - 3) L'esame del sangue stabilisce che il conducente ha fatto uso di sostanze stupefacenti; oppure il conducente ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per stabilire se guidava sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
 - 4) Il conducente non era in possesso della patente necessaria o la patente è stata annullata, invalidata, sospesa o revocata;
 - 5) Il conducente ha superato il limite di velocità massimo previsto di 50 km / h o più;
 - 6) Il conducente, sapendo di aver causato un incidente, non si è fermato.

Il codice prevede infine una serie di pene accessorie per il colpevole di omicidio in occasione della guida (art. 221-8) :

- La sospensione della patente di guida per un periodo minimo di 5 anni, elevato ad un minimo di 10 anni se ricorre una delle aggravanti previste dall'art. 221-6-1
- L'annullamento della patente di guida con divieto di chiedere il rilascio di una nuova patente prima di 5 anni o più. Nel caso di presenza di aggravanti, il divieto di chiedere una nuova patente è esteso a prima di 10 anni o più. Detta estensione si attua anche nel caso della recidiva, in relazione alla quale il giudice può anche disporre, con decisione motivata, che l'interdizione alla guida sia definitiva
- L'obbligo di frequentare un corso di sensibilizzazione sui pericoli dell'uso di sostanze stupefacenti
- Il divieto di condurre taluni veicoli a motore per un periodo di 5 anni o più, compresi quelli per la condotta dei quali la patente non è richiesta
- L'obbligo di frequentare, a proprie spese, un corso sulla sicurezza stradale
- Il fermo, per un periodo minimo di 1 anno, del veicolo con cui si è commesso il reato, se il conducente ne è proprietario
- La confisca del veicolo con cui si è commesso il reato, se il conducente ne è proprietario. La confisca è obbligatoria nel caso si configuri l'aggravante n. 4) o in presenza di almeno due delle aggravanti previste; mentre nel caso delle aggravanti 2), 3) o 5) è obbligatoria se si è in presenza di una recidiva.

SPAGNA

In Spagna, la legge di riferimento è la "Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal", come modificata dalla Ley Orgánica 15/2007.

Negli articoli da 379 a 385 la legge prevede alcune specifiche condotte di guida che sanziona come reati: l'eccesso di velocità, la guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, la guida spericolata (conducción temeraria), la guida omicida-suicida, ecc.

In particolare gli artt. 380 e 381 disciplinano e sanzionano la guida spericolata e la guida omicida-suicida:

- Chi guida un veicolo a motore o un ciclomotore con manifesta pericolosità e mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e divieto di condurre veicoli e ciclomotori per un periodo da 1 a 6 anni. Ricadono in questa previsione il superamento dei limiti di velocità e alcolemia indicati nell'art. 379 (+ 60 km/h su strade urbane, + 80 km/h su strade extraurbane; tasso di alcol nell'alito superiore a 0,60 milligrammi per litro o superiore a 1,2 grammi per litro nel sangue).
- Se il conducente con consapevole disprezzo della vita altrui mette in pericolo la vita o l'integrità altrui è punito con la reclusione da 2 a 5 anni, il divieto di condurre veicoli a motore e ciclomotori per un periodo da 6 a 10 anni ed una multa stabilita dal giudice che fissa sia l'ammontare mensile sia la durata - compresa tra i 12 ed i 24 mesi - per cui deve essere pagata. Se invece il conducente guida con consapevole disprezzo ma non mette in pericolo la vita o l'incolumità altrui, le pene sono la reclusione da 1 a 2 anni, il divieto di condurre veicoli a motore e ciclomotori per un periodo da 6 a 10 anni ed

una multa stabilita dal giudice che fissa sia l'ammontare mensile sia la durata - compresa tra i 6 ed i 12 mesi - per cui deve essere pagata.

Quando le condotte di cui agli art. 379, 380 e 381 abbiano effettivamente cagionato un effetto lesivo (morte o lesioni), per la determinazione della pena occorre fare riferimento all'art. 382 c.p.: il giudice deve prendere in considerazione l'infrazione più gravemente punita, applicando la pena nella sua metà più alta e, in ogni caso, condannando al risarcimento della responsabilità civile.